



ATTO MODIFICATIVO UNO ALL'ACCORDO QUADRO ORACLE *IT-OMA-2168214*

Il presente atto ("Atto Modificativo **Uno**") modifica l'Accordo Quadro Oracle *IT-OMA-2168214* del _____ e tutte le successive modifiche e integrazioni eventualmente intercorse ("Accordo Quadro") tra **CRUI CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE** ("Voi") e Oracle Italia S.r.l. ("Oracle"), di seguito collettivamente anche definite le "Parti".

Le Parti accettano di modificare l'Accordo Quadro come segue:

A. CONDIZIONI GENERALI

1. All'articolo 1 "DEFINIZIONI" delle Condizioni Generali si intendono aggiunte le seguenti definizioni:

1.13 - "Parte Fornitrice": indica la Parte contrattuale che ha fornito il Materiale, come definito nel primo comma dell'art. 5 "Violazione di brevetti o diritti di autore", oggetto di contestazione.

1.14 "Parte Ricevente": indica la Parte contrattuale che ha ricevuto il Materiale, come definito nel primo comma dell'art. 5 "Violazione di brevetti o diritti di autore", oggetto di contestazione.

2. Nelle "Condizioni Generali", il primo paragrafo dell'articolo "2. Condizioni dell'Accordo Quadro e Allegati Applicabili" che recita:

"Per un periodo di cinque anni dalla Data di Efficacia (indicata al successivo art. 17) potranno essere emessi ordini ai sensi dell'Accordo Quadro. Alla Data di Efficacia, l'Accordo Quadro include i seguenti Allegati:

Allegato P – Programmi

Allegato C – Cloud

Allegato S – Servizi."

Viene interamente sostituito con la seguente clausola:

"Per un periodo di tre anni dalla Data di Efficacia (indicata al successivo art. 17) potranno essere emessi ordini ai sensi dell'Accordo Quadro. Alla Data di Efficacia, l'Accordo Quadro include i seguenti Allegati:

Allegato P – Programmi

Allegato C – Cloud

Allegato S – Servizi."

3. All'articolo 7 "Corrispettivi e Tasse; Prezzi, Fatturazione e Obbligo di Pagamento" comma 7.1 delle Condizioni Generali:

i) la prima frase che recita: " Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura."

si intende sostituita come segue:

"Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura da inviarsi elettronicamente. Oracle invierà la fattura elettronica allo SDI (Sistema di Interscambio) indicando il codice destinatario generico "0000000" e il codice fiscale della CRUI. Una copia analogica della fattura sarà inviata alla CRUI ai seguenti indirizzi: Amministrazione Crui : amministrazionecrui@crui.it e Jürgen Ambrosi: ambrosi@crui.it specificando: "Copia di cortesia non valida ai fini fiscali. L'originale della fattura è stato inviato allo SDI ed è consultabile all'interno dell'Area Riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate."

ii) la quarta frase che recita: " Oracle, inoltre, si riserva la facoltà di addebitare i costi sostenuti per il recupero delle somme dovute alla stregua di quanto stabilito dall'art. 6 del decreto sopra indicato." si intende eliminata.

iii) il periodo finale che recita: " In caso di prestazione dei Servizi, sarete tenuti a riconoscere ad Oracle tutte le eventuali spese di trasferta sostenute..."

viene integrato come segue:

“ Fatto salvo quanto diversamente specificato all'interno de relativo documento d'ordine di Servizi, in caso di prestazione dei servizi sarete tenuti a riconoscere ad Oracle tutte le eventuali spese di trasferta sostenute”.

4. All' Articolo 8 “Riservatezza” delle Condizioni Generali viene aggiunto il seguente comma 8.4 :

“8.4. Sono salvi gli obblighi di trasparenza e comunicazione disciplinati dal D. Lgs. n. 33/2013.”

5. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa l'interpretazione e l'esecuzione di cui all'Accordo Quadro si intende il Foro di Roma in deroga al Foro di Milano previsto dall'articolo 13 delle Condizioni Generali “Legge Applicabile e Foro Competente”.

6. All'Articolo 16 “Altre disposizioni”, terzo comma delle Condizioni Generali la frase che recita: “ decorso un periodo di 2 (due) anni”

si intende sostituita come segue:

“decorso un periodo di 5 (cinque) anni.”

7. L'Articolo 16 “Altre disposizioni”, ottavo comma, delle Condizioni Generali, che recita: “ Oracle potrà fare riferimento a Voi come cliente Oracle dei prodotti e dei Servizi ordinati in presentazioni di vendita, attività e campagne di marketing.” si intende eliminato.

B. ALLEGATO C – SERVIZI CLOUD

1. All'Articolo 7 “Limitazione di Responsabilità”, secondo comma, la frase che recita: “...durante i dodici (12) mesi immediatamente precedenti l'evento che ha generato la responsabilità”

si intende modificata come segue:

“...durante i diciotto (18) mesi immediatamente precedenti l'evento che ha generato la responsabilità”

2. All'Art. 9 “Durata e Risoluzione” il primo comma si intende integrato come segue:

“A parziale deroga di quanto espresso nel comma che precede e laddove previsto il rinnovo automatico nelle Specifiche dei Servizi, le Parti potranno concordare espressamente - nel Documento d'Ordine relativo alla singola transazione - che i Servizi acquistati con lo stesso non siano soggetti a Rinnovo Automatico”

3. All'Articolo 9 “Durata e Risoluzione”, terzo comma, l'inciso che recita: “ In caso di grave inadempimento di una delle Parti di una delle Condizioni dell'Accordo Quadro come specificato nell'art. 6.1 delle Condizioni Generali ai sensi dell'art. 1455 Cod. Civ. e di mancato adempimento entro 30 giorni dall'initimazione ad adempiere, la Parte adempiente potrà risolvere l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ.”

si intende aggiunto l'inciso che recita:

“ed anche ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016”

Fatte salve le modifiche di cui sopra, l'Accordo Quadro resterà in vigore e continuerà a produrre i suoi effetti tra le Parti.

La data di efficacia del presente Atto Modificativo Uno è _____. (da compilare a cura di Oracle)

**CRUI CONFERENZA DEI RETTORI DELLE
UNIVERSITA' ITALIANE**

Firma: _____

Nominativo: _____

Titolo: _____

Data di sottoscrizione: _____

Oracle Italia S.r.l.

Firma: _____

Nominativo: _____

Titolo: _____

Data di sottoscrizione: _____